

# REGOLAMENTO

## ADUNANZE COLLEGIO DEI DOCENTI

IIS "GALILEI – LUXEMBURG" - MILANO

### RIFERIMENTI LEGISLATIVI

**Art. 1** - Il presente regolamento disciplina ed organizza le attività e le funzioni del Collegio dei Docenti dell'IIS "Galilei – Luxemburg" di Milano ed è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sugli organi collegiali della scuola, D. Lgs del 16 – 4 – 1994 n. 297 e successive modifiche e integrazioni, DPR 275/99, disposizioni del CCNL 2007, art. 25 D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165.

**Art. 2** - Il presente regolamento deve essere sempre esposto e consultabile all'albo docenti e sul sito dell'Istituto.

### COMPETENZE

**Art. 3** - Il collegio dei docenti:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali formulati dal Consiglio di Istituto;
- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto (in occasione del rinnovo dell'Organo collegiale);
- elegge, nel suo seno, i due docenti che fanno parte del comitato per la valutazione e ne indica il terzo da proporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psicopedagogici e di orientamento;

- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
- decide, sentito il parere del relativo Consiglio di classe, sulla possibilità di iscrizione di uno studente alla stessa classe per la terza volta;
- individua, elegge e valuta i docenti per le funzioni strumentali al P.T.O.F.;
- nel caso in cui la scuola accolga alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le opportune iniziative previste dalla legislazione vigente.

## CONVOCAZIONE

**Art. 4** - Il Collegio dei Docenti, costituito da tutto il personale docente in servizio nell'Istituto, s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo quanto deliberato nel Piano Annuale delle attività.

**Art. 5** - La convocazione del Collegio dei Docenti spetta al Dirigente Scolastico ed essa deve avvenire con almeno 5 giorni di preavviso rispetto alla data fissata. In casi eccezionali, per motivi d'urgenza valutati dal Dirigente Scolastico di sua iniziativa e motivati nell'adunanza, è sufficiente un solo giorno di preavviso. Nel computo dei giorni va considerato quello in cui si tiene la riunione ma non quello di diffusione dell'avviso.

**Art. 6** - Sedute straordinarie del Collegio possono altresì essere convocate dal Dirigente Scolastico ogni qual volta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. In tal caso, la riunione deve avere luogo entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della domanda (7 giorni in caso di urgenza) ed in essa viene discusso prioritariamente l'ordine del giorno proposto dai richiedenti. In caso di sovrapposizione con altre attività collegiali già preventivate, l'adunanza avverrà nel primo giorno lavorativo libero da impegni precedentemente preventivati.

**Art. 7** - Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le sedute del Collegio sono di norma prioritarie su qualsiasi altro impegno del personale docente che non sia attività di insegnamento.

**Art. 8** - L'avviso di convocazione deve indicare luogo, data, ora di inizio, ora di fine, ordine del giorno e data di aggiornamento nel caso non si riuscisse ad esaurire i punti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere effettuata mediante affissione all'albo e pubblicizzazione nell'apposito registro delle circolari e sul sito dell'Istituto.

**Art. 9** - Contestualmente alla convocazione del Collegio dei Docenti, il Dirigente Scolastico pubblica l'eventuale materiale informativo necessario alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## ORDINE DEL GIORNO (O.D.G.)

**Art. 10** - L'ordine del giorno per tutte le riunioni viene predisposto dal Dirigente Scolastico.

**Art. 11** - L'ordine del giorno deve sempre contenere al primo punto la richiesta di approvazione del verbale della seduta precedente e, in caso di affari urgenti o sopravvenuti, può essere modificato solo all'inizio dei lavori e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

**Art. 11** - Nel caso in cui almeno un terzo dei componenti del Collegio dei docenti ne faccia richiesta scritta almeno sette giorni prima della data di convocazione della seduta, il Dirigente Scolastico è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno dell'adunanza i punti proposti.

**Art. 12** - Particolare riguardo deve essere riservato da parte del Dirigente Scolastico alle richieste presentate per iscritto, con un anticipo di almeno sette giorni, da commissioni o gruppi di lavoro nominati dal Collegio.

Tutti i docenti, in gruppo o singolarmente, possono avanzare, sempre per iscritto e con un anticipo di almeno sette giorni, richieste di iscrizione di punti all'o.d.g. .Nell'ipotesi che il Dirigente decida, non essendo obbligato ad accoglierla, di rigettare una richiesta, egli sarà tenuto ad inviare comunicazione scritta entro cinque giorni al primo proponente e quest'ultimo avrà il diritto, in sede di comunicazioni nella prima seduta susseguente al diniego, di chiedere al Collegio che si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'o.d.g. dell'adunanza successiva.

### VALIDITÀ DELLA SEDUTA

**Art. 13** - L'adunanza è valida quando è presente almeno la metà più uno dei membri, nel seguito definita anche "quorum costitutivo" o "numero legale".

**Art. 14** - Il Presidente verifica la presenza del numero legale all'inizio di ogni seduta. In caso negativo attende 15 minuti trascorsi i quali, permanendo l'assenza del quorum costitutivo, aggiorna il Collegio. La verifica del numero legale avviene di norma per appello nominale o per raccolta delle firme.

Tutte le assenze relative all'intera seduta o a parte di essa devono essere giustificate.

**Art. 15** - E' compito del Presidente, in presenza di dubbi, accertare la sussistenza del numero legale anche nel corso della seduta. Analoga richiesta di verifica può provenire da uno o più componenti in ogni momento della riunione. La mancanza del numero legale comporta l'aggiornamento del Collegio con l'eccezione del caso previsto dall'articolo seguente.

**Art. 16** - Può accadere che per alcune votazioni venga a mancare il numero legale in quanto alcuni componenti devono obbligatoriamente astenersi (in quanto sono in discussione interessi propri o dei propri congiunti) oppure qualcuno esce volontariamente dalla sala immediatamente prima della votazione. Né gli uni né gli altri possono computarsi nel numero legale; conseguentemente potrebbe derivarne una momentanea mancanza del quorum costitutivo che avrebbe però, come unico effetto, l'invalidamento della sola votazione, ma non dell'intera seduta. Sarà cura del Presidente, alla ripresa della discussione, accertare se si sia ripristinato il quorum costitutivo, proseguendo i lavori assembleari in caso affermativo o aggiornando il Collegio in caso contrario.

### DISCUSSIONE COLLEGIALE

**Art. 17** - Concluse le formalità preliminari e l'approvazione del verbale della seduta precedente, il Presidente comunica al Collegio dei Docenti eventuali notizie su fatti e circostanze di particolare rilievo. Su tali comunicazioni ogni membro può domandare la parola per richiedere chiarimenti, ma non sono ammesse discussioni o deliberazioni. Gli argomenti esposti possono tutta-

via essere inseriti all'ordine del giorno di una successiva seduta del Collegio su richiesta anche di un solo componente e con delibera favorevole dell'assemblea.

**Art. 18** - Inizia quindi l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno che vengono sottoposti a discussione e deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencati nell'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato dal Collegio, su proposta del Presidente o di un componente, con delibera favorevole dell'assemblea.

**Art. 19** - Il Collegio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti nell'ordine del giorno della seduta.

**Art. 20** - Terminata, da parte del relatore, l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente dà facoltà di parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di richiesta. Il Presidente può replicare agli oratori solo quando sia posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento, fatto salvo il suo diritto normale d'intervento sui punti all'ordine del giorno.

**Art. 21** - Per poter intervenire è necessario iscriversi a parlare presso la Presidenza. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. La durata degli interventi non può, di norma, eccedere:

- i cinque minuti per proposte di deliberazioni;
- i cinque minuti per presentazione di modifiche alle proposte di deliberazioni;
- i due minuti per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Tutti i membri del Collegio dei Docenti, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario (massimo tre minuti)...

**Art. 22** - Ciascun componente ha diritto di intervenire per chiarire o rettificare questioni personali (l'essere attaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse) o per richiami al regolamento; tali interventi hanno la precedenza sul normale ordine di iscrizione a parlare e devono essere molto ridotti nel tempo (massimo due minuti) e strettamente attinenti al tema; in caso contrario il Presidente può togliere la parola.

**Art. 23** - Nel caso in cui la discussione di un punto all'o.d.g. preveda tempi di discussione particolarmente lunghi o si protrae oltre il tempo previsto, è possibile da parte del Presidente o di un qualunque altro componente del Collegio proporre una realistica contingentazione dei tempi della discussione. La richiesta viene posta immediatamente ai voti e diventa applicativa se ottiene la maggioranza dei voti.

**Art. 24** - Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, che può in tale occasione manifestare la volontà di accogliere oppure rifiutare le proposte di rettifica nonché decidere di ritirare la propria proposta, dichiara chiusa la discussione e mette la proposta in votazione. I componenti, prima che si effettui la votazione, possono esprimere la propria dichiarazione di voto.

## VOTAZIONI

**Art. 25** - Una volta chiusa la discussione su un punto all'o.d.g. ed esaurite le eventuali dichiarazioni di voto, il Presidente mette ai voti, distintamente, ogni proposta pervenuta. A votazione iniziata non è più consentito alcun intervento.

**Art. 26** - Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle che, avendo per oggetto la nomina oppure la valutazione di persone, si svolgono a scrutinio segreto. Anche in quest'ultimo caso si può procedere a votazione con voto palese se concorda la maggioranza assoluta dell'assemblea.

**Art. 27** - La votazione in forma palese può avvenire per alzata di mano o per appello nominale e prevede, dapprima, l'espressione dei voti favorevoli, poi dei contrari ed, infine, degli astenuti.

**Art. 28** - La votazione in forma segreta viene espletata mediante schede, previa nomina di tre scrutatori da parte del Presidente.

**Art. 29** - Nel caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono:

- 1, se le persone da eleggere sono fino a tre;
- 2, se sono fino a sei;
- 1/3 del totale, approssimato per eccesso, se oltre sei.

**Art. 30** - Su richiesta anche di un solo membro del Collegio dei Docenti, il Presidente, qualora esista un fondato dubbio sul numero dei partecipanti, procede alla verifica del numero legale. Ove si accerti la sua mancanza, il Presidente sospende momentaneamente la seduta fino a che in aula non vi sia il numero di presenti definito dall'art. 13. Se ciò non si verifica entro dieci minuti, la seduta viene aggiornata.

**Art. 31** - Una delibera è da considerarsi approvata quando, in seguito a votazione, riporta un numero di voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno espresso il voto (positivo o negativo), esclusi gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso di votazione segreta, è necessaria la maggioranza dei voti validamente espressi, non considerando i voti nulli e le schede bianche. In caso di parità, la proposta è da considerarsi non approvata.

Nel caso di due proposte fra loro alternative il Presidente le pone in votazione l'una in alternativa all'altra. Nei casi dubbi, qualora almeno dieci componenti del Collegio ritengano che le due proposte non siano alternative, si segue la procedura prevista per il ballottaggio, che consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate (voti favorevoli, contrari ed astenuti). Viene approvata quella che ottiene il maggior numero di voti favorevoli. Nel caso in cui i voti favorevoli ad entrambe le mozioni dovessero essere pari, si considera approvata quella che ha ottenuto un numero inferiore di voti contrari ed in caso di ulteriore parità si approva quella per cui ha votato il Presidente dell'adunanza.

Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione di ciascuna di esse, secondo l'ordine con cui sono state presentate al Collegio, solo per la determinazione dei voti favorevoli alle singole deliberazioni. Le due mozioni che ottengono più voti passano al ballottaggio e vengono votate come previsto dal capoverso precedente.

Nel caso dovessero essere avanzati emendamenti e/o integrazioni alle proposte presentate, singole o in contrapposizione, si procede prima alla votazione separata di ciascun emendamento/integrazione per ciascuna delibera, successivamente alla votazione delle proposte nella loro globalità secondo le modalità specifiche indicate precedentemente per ciascun tipo di proposta.. Ogni presentatore di delibera o di mozione può chiedere che il conteggio dei voti venga effettuato anche da scrutatori di sua fiducia.

**Art. 32** - Al termine della votazione il Presidente proclama l'esito della stessa, annunciando all'assemblea i risultati numerici (favorevoli, contrari, astenuti, schede bianche, schede nulle, ecc.) e facendoli registrare a verbale.

**Art. 32** - Qualsiasi componente ha diritto di far verbalizzare la propria astensione o il proprio voto contrario ed, eventualmente, anche la motivazione.

**Art. 33** - Se in una votazione risulta raggiunta con palese evidenza la maggioranza, il Presidente può proporre all'assemblea di omettere il conteggio dei voti e di far verbalizzare solo i voti contrari e degli astenuti.

**Art. 34** - Se su un punto all'o.d.g. vengono avanzate eventuali proposte con carattere pregiudiziale, cioè la rinuncia a procedere alla votazione sulla questione o l'eventuale richiesta di rinvio dell'argomento, queste devono essere sottoposte al voto prima della discussione generale del punto stesso.

### AGGIORNAMENTO DELLE SEDUTE

**Art. 35** - La durata presunta di ogni riunione del Collegio dei Docenti deve essere indicata nell'avviso di convocazione.

**Art. 36** - In caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno entro l'ora prevista, il Collegio completa comunque l'esame del punto in discussione, dopo di che decide se continuare i lavori oppure se aggiornarsi.

**Art. 37** - La durata massima di una riunione del Collegio dei Docenti è comunque fissata in quattro ore. Trascorso tale tempo il Presidente concede solo di completare l'eventuale intervento in corso, dopo di che aggiorna necessariamente la seduta anche se non si è esaurito il punto in discussione.

**Art. 38** - Il Presidente aggiorna la seduta in caso di mancanza del numero legale (si veda Art.15).

**Art. 39** - L'aggiornamento della seduta, sentito il parere non vincolante dei presenti, avviene nel primo giorno lavorativo libero da attività collegiali immediatamente successivo a quello in cui si svolge l'adunanza.

**Art. 40** - Nel proseguimento della seduta si può solo completare l'esame dei punti già iscritti all'o.d.g., senza aggiungerne di nuovi.

### VERBALIZZAZIONE

**Art. 41** - Il verbale è l'atto pubblico di ogni seduta e serve a documentare, in forma sintetica ma completa, l'andamento dei lavori del Collegio, riportando gli argomenti principali delle discussioni, il testo integrale delle proposte di delibera e l'esito delle votazioni (favorevoli, contrari, astenuti, schede bianche, schede nulle, ecc.).

**Art. 42** - Le funzioni di Segretario del Collegio, con compiti di verbalizzazione, sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti, preferibilmente scelto tra i suoi collaboratori.

**Art. 43** - Il verbale, oltre alla data della riunione, all'o.d.g., all'orario di inizio e fine della riunione e dei nominativi degli assenti, deve riportare una sintesi del contenuto di ogni intervento o della discussione avvenuta sui singoli punti all'o.d.g., a meno che l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifici brani del proprio discorso; in tal caso fornirà un documento scritto che verrà riproposto integralmente nel verbale.

**Art. 44** - Il verbale viene votato per approvazione nella seduta successiva del Collegio e deve essere pubblicato, come tempo ultimo, entro la data di pubblicazione della sua convocazione. I poteri del Collegio nell'approvazione del verbale si limitano ad accertare che le cose scritte in esso rispecchino fedelmente le discussioni e le votazioni avvenute. Eventuali osservazioni sul verbale devono essere avanzate, preferibilmente in forma scritta, in sede di approvazione dello stesso. In caso di richiesta di rettifica, la dichiarazione dovrà essere letta, approvata e quindi registrata nel verbale della seduta in corso (in nessun caso si possono apportare correzioni direttamente sul testo del verbale della seduta precedente). La richiesta di modifica si intende automaticamente accolta quando nessun componente del Collegio si opponga. Se, invece, anche un solo componente si oppone all'istanza di rettifica, la proposta deve essere posta in votazione.

**Art. 45** - Il verbale è conservato dal Dirigente Scolastico, su apposito registro progressivo, insieme a tutti gli atti preparatori e agli allegati. Qualunque componente del Collegio ha diritto a consultare il registro dei verbali oltre che ad ottenerne copie per estratto.

## ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

**Art. 46** - Le funzioni di Presidente del Collegio dei Docenti sono svolte dal Dirigente Scolastico il quale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal suo vicario o da un suo collaboratore a tal fine appositamente delegato.

**Art. 47** - Il Collegio dei Docenti è organo dotato di piena sovranità: il Presidente ha il compito di rappresentare l'intero Collegio operando con criteri di imparzialità, di garantire la legalità delle deliberazioni, di assicurare la regolarità della discussione e di far applicare il presente regolamento a tutela, in ogni caso, della dignità e delle funzioni dell'organo collegiale.

## APPROVAZIONE E MODIFICA

**Art. 45** - Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio successiva a quella in cui è approvato.

**Art. 46** - Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Collegio stesso.